



PROVINCIA DI PESCARA

**Regolamento per l'autorizzazione
e la vigilanza in materia di
scuole nautiche**

Approvato dal Consiglio Provinciale con Deliberazione num. 33 del 17/03/2005



REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA IN MATERIA DI SCUOLE NAUTICHE

Articolo 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti il rilascio delle autorizzazioni ed alla vigilanza sulle scuole nautiche che esercitano l'attività sul territorio provinciale, attribuite alla Provincia in attuazione dell'art.28 del Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche approvato con D.P.R. 9/10/97 n. 431, e del conferimento di funzioni e competenze dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali di cui al D. Lgs. n° 112/98 art. 105, comma 3 lett. A.

Articolo 2 (Definizione)

1. Si definiscono Scuole Nautiche le strutture stabili caratterizzate da un'organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, ove sono esercitate con regolarità le attività finalizzate alla istruzione formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

2. Non sono soggette alla disciplina del presente atto le attività, ancorché esercitate a carattere permanente o presso strutture stabili, finalizzate all'avviamento agli sport nautici, ma non destinate al conseguimento della patente nautica.

3. Per gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto dal D.M. 19/08/91, n° 389, non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 2, del D.P.R. n° 431/97. La vigilanza tecnico-amministrativa sugli stessi è di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione.

4. L'attività di scuola nautica può essere svolta anche da parte delle autoscuole in possesso dei requisiti di cui al D.M. 17/05/95, n. 317, previo rilascio di autorizzazione specifica di cui al successivo art. 15.

5. La sede principale della scuola è quella dove sono impartite le lezioni teoriche e dove è collocato l'ufficio di segreteria.

6. Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte presso sedi distaccate, nell'ambito comunque del compartimento marittimo ove saranno sostenuti gli esami.

7. L'esercizio dell'attività di scuola nautica è soggetto ad autorizzazione e vigilanza da parte della Provincia.



Articolo 3

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica)

1. L'esercizio dell'attività di scuola nautica è soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia di Pescara qualora essa sia svolta sul territorio provinciale, previo parere del capo del compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica e/o del direttore dell'ufficio provinciale della M.C.T.C. in relazione alle rispettive competenze.
2. L'autorizzazione può essere richiesta per:
 - a) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti nautiche di cui all'art. 3 del D.P.R. n. 431/97;
 - b) scuole nautiche per la preparazione di candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 431/97.

Articolo 4

(Domanda di autorizzazione all'esercizio di scuola nautica)

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche devono chiedere il rilascio della relativa autorizzazione alla Provincia.
2. La domanda, in competente bollo, - da compilare secondo il fac-simile di cui all'allegato al presente regolamento - deve essere sottoscritta dal titolare (in caso di ditta individuale) o dal legale rappresentante (in caso di società) e contenere le seguenti indicazioni:
 - a) la denominazione della scuola;
 - b) le tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
 - c) la localizzazione della sede principale e delle eventuali sedi secondarie (cosiddette Unità Locali).
3. Nella domanda devono inoltre essere indicati gli estremi fiscali del richiedente e i dati anagrafici:
 - a) del titolare, se il richiedente è una ditta individuale;
 - b) dei soci, se il richiedente è una società di fatto semplice, in nome collettivo o una società in accomandita semplice;
 - c) del legale rappresentante se il richiedente è una società cooperativa, un'associazione, una società a responsabilità limitata, una società per azioni o una società in accomandita per azioni.
4. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) attestazione rilasciata dal richiedente nei modi previsti dalla normativa vigente, comprovante la sussistenza dei requisiti soggettivi e di idoneità morale di cui al successivo articolo 5;
 - b) attestato di versamento, a favore della Provincia, di € 25,00 per diritti fissi, rimborsi, ecc.
 - c) attestato di versamento, a favore della Provincia, di € 50,00 per spese di istruttoria, sopralluogo, vigilanza.



Sull'atto autorizzativo dovrà inoltre essere apposta una marca da bollo del valore previsto dalle norme vigenti.

d) planimetria quotata in scala 1:50, redatta da un professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica e delle eventuali sedi secondarie, con indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature; la planimetria sarà corredata di relazione tecnica contenente la descrizione dei locali della scuola e della eventuale sede distaccata, con la specifica indicazione da parte del professionista, attestante il rispetto dei requisiti di cui al successivo articolo 6, oltre alla conformità ed al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di edilizia, igiene e sicurezza;

e) dichiarazione e documentazione comprovante la proprietà e/o disponibilità giuridica dei locali secondo quanto previsto dal successivo art. 5;

f) dichiarazione relativa alla disponibilità delle attrezzature didattiche conformemente al successivo articolo 7;

g) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola e comprendente:

∞ dichiarazione relativa alla disponibilità delle dotazioni nautiche con la relativa eventuale indicazione delle quantità, così come previsto dal successivo articolo 8;

∞ copia della Licenza di Abilitazione alla Navigazione dell'imbarcazione da diporto impiegata per le attività didattiche,

∞ copia della documentazione relativa alla copertura assicurativa nonché del titolo di possesso o di disponibilità della medesima unità. Qualora venisse impiegato un natante, copia di documento attestante la disponibilità dell'unità e copia del certificato di conformità alla marcatura CE da cui si possa riscontrare il numero di persone trasportabile e il tipo di navigazione effettuabile ai sensi della direttiva 94/25/CE;

h) documentazione comprovante la sussistenza della capacità finanziaria, consistente in un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a € 51.645,69 liberi da gravami ipotecari, ovvero un'attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da:

→ Aziende o Istituti di credito;

→ Società finanziarie con capitale non inferiore a € 2.582.285,00;

L'attestazione di affidamento di cui al precedente comma g) va riferita ad un importo di € 25.822,84 e deve essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. 17 Maggio 1995 n. 317 per le autoscuole.

i) dichiarazione inerente l'iscrizione alla CCIAA

l) dichiarazione composizione societarie con autocertificazione di requisiti morali soci

m) dichiarazione composizione organico tecnico

5. L'Amministrazione Provinciale provvederà ad istruire la domanda e a richiedere, se necessario, l'esibizione della documentazione in relazione a determinati fatti, stati e qualità dichiarati nella domanda, indicando sia per quali fatti, stati e qualità è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà, sia il termine entro il quale la documentazione deve essere prodotta.

6. La Provincia provvede sulla richiesta entro sessanta giorni dalla sua presentazione, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della documentazione prodotta.



Articolo 5

(Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Per ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica è necessario che il richiedente sia in possesso dei seguenti requisiti personali, morali, professionali ed economici:

- a) avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere o non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personali o alle misure previste dalla legge 27/12/56, n. 1423, come sostituita dalla legge 03/08/88, n. 327, e dalla legge 31/05/65, n.575 così come successivamente modificata ed integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- d) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- e) essere fornito di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;
- f) avere la capacità finanziaria di cui al precedente articolo 4

2. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata alla società. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 devono essere posseduti:

- a) da tutti i soci quando trattasi di società di persone (snc);
- b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

3. Nel caso di società, il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 deve essere posseduto dalla società.

4. Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:

- a) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pescara, da perfezionarsi entro 30 (trenta) giorni dal rilascio dell'autorizzazione, per l'attività di Scuola Nautica;
- b) proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, in conformità a quanto prescritto dal successivo articolo 8, da utilizzare per l'effettuazione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;
- c) proprietà e/o disponibilità giuridica, per una durata non inferiore a 6 (sei) anni, dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui al successivo articolo 6, e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;
- d) materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui al successivo articolo 7;
- e) personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento sia teorico che pratico, avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 9



Articolo 6 (Requisiti di idoneità dei locali)

1. I locali della scuola nautica devono comprendere:

- a) un'aula di almeno 25 mq di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno 1.50 mq, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq di superficie antistante l'aula oppure laterale alla stessa, con ingresso autonomo;
- c) servizi igienici composti da bagno ed antibagno, illuminati ed aerati.

2. L'altezza minima di tali locali non può essere inferiore a quella prevista dal Regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede la scuola nautica.

3. I locali devono essere in regola con la normativa attinente alle caratteristiche igienico-sanitarie, alla destinazione d'uso ed alla sicurezza.

4. Ogni scuola nautica deve essere dotata del necessario arredamento ed in particolare l'aula di insegnamento deve contenere l'arredamento atto a consentire il regolare svolgimento delle lezioni teoriche. Il titolare deve avere la disponibilità giuridica del materiale d'arredamento. L'arredamento dell'aula di insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:

- a) una cattedra od un tavolo per l'insegnante;
- b) una lavagna delle dimensioni minime di m. 1.10 x 0.80 o lavagna luminosa;
- c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula;
- d) almeno 4 tavoli da carteggio.

Articolo 7 (Materiale per le lezioni teoriche)

1. La scuola deve disporre di un'adeguata attrezzatura tecnica e di sussidi didattici per le lezioni commisurati al numero massimo di allievi in modo tale che ciascuno possa seguire con partecipazione attiva le lezioni ed acquisire la conoscenza pratica degli strumenti, delle carte, degli accessori e dei dispositivi di segnalazione e salvataggio.

2. Il materiale didattico per le lezioni teoriche e per le esercitazioni pratiche è costituito almeno dai seguenti strumenti, sussidi e documentazione:

A. STRUMENTI

- Bussola marina e sestante;
- barometro aneroidale, termometri e orologio sul quale siano indicati i minuti di silenzio radio;
- strumenti di comunicazione e strumenti di rilevamento della posizione in mare (GPS).



B. SUSSIDI

- Facsimile di tabella delle deviazioni residue per bussola magnetica;
- carte nautiche di scala diversa, squadrette nautiche ed altri strumenti per la determinazione del punto nave;
- carta dei simboli, abbreviazioni e termini in uso nelle carte nautiche;
- tavole per il calcolo delle rette d'altezza;
- carte di analisi meteorologica;
- rappresentazione grafica raffigurante la volta celeste;
- rappresentazione grafica raffigurante la rosa dei venti;
- modello in scala di sezione di nave ovvero rappresentazione grafica raffigurante le strutture principali di uno scafo;
- rappresentazione grafica delle attrezzature e manovre principali di una unità a vela ovvero modello in scala;
- rappresentazione grafica relativa al funzionamento di un motore marino a combustione interna ovvero al relativo modello;
- rappresentazione grafica raffigurante le regole di manovra per prevenire gli abbordi in mare;
- rappresentazione grafica raffigurante i segnali previsti dal regolamento per evitare gli abbordi in mare (diurni, notturni e sonori);
- rappresentazione grafica raffigurante le caratteristiche e l'utilizzo di zattere di salvataggio e apparecchi galleggianti.

C. DOCUMENTAZIONE DIDATTICA

- Fascicolo degli avvisi ai naviganti dell'Istituto Idrografico della Marina;
 - elenco dei fari e segnali da nebbia;
 - portolano del Mediterraneo;
 - leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto.
3. I sussidi di cui alla precedente lett. B con esclusione delle Carte Nautiche ufficiali, possono anche essere sostituiti da sistemi audiovisivi interattivi o informatici.

Articolo 8 (Unità da diporto)

1. La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami, compatibile con il tipo di patente da conseguire:

a) per l'abilitazione al comando ed alla condotta di unità da diporto di lunghezza inferiore a ml. 24, rispettivamente:

1. entro le 12 miglia: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero;
2. senza alcun limite dalla costa: una unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero iscritta nei registri del compartimento marittimo ed appartenente alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione.



b) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto invece la scuola deve disporre di una nave da diporto di lunghezza superiore a 24 ml o, in alternativa, di una unità da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutta non inferiore a 20 ml ed iscritta nei registri del compartimento marittimo alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione.

2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi.

3. Le unità devono essere fornite dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza prescritte in relazione alla navigazione svolta. Le stesse devono inoltre esporre su ciascuna murata, in modo ben visibile, un contrassegno costituito da un pannello rettangolare, recante la scritta "SCUOLA NAUTICA", ben contrastato, di dimensione minima pari a cm. 100 per 20.

4. Durante le esercitazioni pratiche, gli allievi devono avere a bordo l'autorizzazione provvisoria di cui all'art. 10, comma 2 del D.P.R. 431/97. I mezzi nautici possono essere condotti dagli aspiranti con accanto l'istruttore, sul quale ricade in ogni caso la responsabilità della condotta del mezzo.

5. Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici, corredate di copia dei documenti di bordo e dei documenti assicurativi (contrassegno e certificato di assicurazione) devono essere richieste alla Provincia e da essa autorizzate, previa valutazione dell'idoneità da parte del Capo del Compartimento Marittimo, nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica, o dal Direttore del Dipartimento Provinciale dei Trasporti Terrestri, secondo le quanto previsto dal precedente articolo 3 comma 1.

6. Le successive eventuali variazioni del numero e tipo di mezzi nautici della scuola devono essere comunicate alla Provincia.

Articolo 9

(Attività di insegnamento presso le scuole nautiche)

1. Possono svolgere l'attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre 10 anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno 5 anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.

2. Possono svolgere la funzione di istruttore presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella dell'unità da diporto che i candidati devono condurre.

Articolo 10

(Organico delle scuole nautiche)

1 La scuola nautica deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori per le esercitazioni pratiche di condotta del mezzo nautico oppure uno o più soggetti che cumulino entrambe le funzioni. La scuola nautica è tenuta a comunicare alla Provincia la variazione della composizione dell'organico tecnico della scuola entro 30 gg. (trenta) dall'avvenuta modifica.



2. L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni ed accompagnare l'allievo durante lo svolgimento delle prove d'esame.

3. Se la scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro, la Provincia può consentire che il titolare medesimo possa utilizzare, quale supplente temporaneo, per non più di 6 mesi, un insegnante o istruttore di altra scuola nautica già autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa. Qualora la carenza di insegnanti ed istruttori si protragga oltre il termine di 6 mesi, l'autorizzazione si intende sospesa per un periodo di 3 mesi, allo scadere dei quali, se la scuola non ottempera alla ricomposizione dell'organico tecnico, l'autorizzazione decade.

4. La Scuola nautica può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati nonché lavoratori autonomi anch'essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante di più Scuole nautiche, appartenenti ad un titolare o società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi.

5. Gli insegnanti e istruttori, per esercitare l'attività, sono autorizzati dalla Provincia. I titolari delle Scuole nautiche devono pertanto richiedere di inserire nel proprio organico gli insegnanti e gli istruttori che intendono utilizzare e le mansioni specifiche, presentando alla Provincia la seguente documentazione unitamente a copia della carta di identità e due foto formato tessera:

- a) per gli insegnanti di teoria, come stabilito dall'art. 28, comma 6 del D.P.R. 431/97, in alternativa:
 - ∞ titolo professionale marittimo di coperta non inferiore a padrone marittimo o di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
 - ∞ certificazione di essere insegnante di navigazione presso un istituto nautico o professionale, corredata da autorizzazione del capo d'istituto se in servizio;
 - ∞ certificazione di essere un ufficiale superiore della M.M. del Corpo dello Stato maggiore o delle Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni;
 - ∞ patente nautica per la navigazione senza alcun limite conseguita da almeno cinque anni.
- b) per gli istruttori di pratica nautica, come stabilito dall'art. 27 D.P.R. 431/97:
 - ∞ patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.

Non possono ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di insegnante o di istruttore:

- ∞ coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
- ∞ coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575;
- ∞ coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- ∞ coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione

Inoltre nel caso di insegnante o istruttore con rapporto occasionale non continuativo si richiede:

- ∞ dichiarazione di non dipendenza da enti pubblici



oppure

∞ nulla osta dell'eventuale datore di lavoro.

6. La Provincia, esaminata la documentazione e accertato il possesso dei requisiti richiesti, rilascia la tessera di riconoscimento, avente valore di autorizzazione per gli insegnanti e gli istruttori, con l'indicazione delle mansioni. In caso di variazioni la tessera dell'interessato deve essere restituita alla Provincia, a cura e sotto la responsabilità del titolare della Scuola nautica.

Articolo 11

(Documenti per l'esercizio dell'attività di scuola nautica)

1. Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti rilasciati dall'autorità competente per l'esercizio dell'attività di scuola nautica e del registro d'iscrizione contenente: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle autorizzazioni per le esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria e delle esercitazioni pratiche e relativo esito.
2. Il suddetto Registro deve essere vidimato a cura della Provincia

Articolo 12

(Disciplina dell'attività)

1. All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella, vidimata dalla Provincia, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:
 - a) il nome e la sede della scuola;
 - b) gli estremi del provvedimento autorizzativo della scuola medesima;
 - c) le tariffe applicate;
 - d) l'indicazione che, ai sensi delle vigenti norme, la scuola è posta sotto la vigilanza tecnico-amministrativa della Provincia di Pescara;
 - e) la firma del titolare della scuola;
 - f) l'orario delle lezioni teoriche;
 - g) i periodi di chiusura della scuola.

Articolo 13

(Centri di istruzione)

1. A due o più scuole nautiche autorizzate è data facoltà di consorziarsi secondo quanto disposto dall'art. 2602 e seguenti del Codice Civile e costituire Centri di Istruzione nautica. Essi devono indicare alla Provincia:

- a) la denominazione delle scuole nautiche aderenti;
- b) il responsabile del centro di istruzione;
- c) le generalità degli istruttori;
- d) l'ubicazione della sede del Centro d'Istruzione. I locali da adibire a tale scopo devono essere diversi da quelli delle scuole nautiche consorziate e situati in uno dei Comuni in cui le stesse sono dislocate.

2. Se le singole scuole nautiche demandano al centro di istruzione anche l'effettuazione dei corsi teorici devono, in aggiunta, indicare alla Provincia le generalità degli insegnanti.

3. Il Centro di Istruzione deve essere dotato di:



- a) unità da diporto necessarie per assolvere alle funzioni demandate dalle scuole nautiche aderenti;
- b) attrezzatura didattica di cui al precedente articolo 7

I locali, se al Centro di Istruzione è demandata anche l'effettuazione dei corsi teorici, devono avere le caratteristiche di cui al precedente articolo 6.

4. Il responsabile del Centro di Istruzione deve essere in possesso di autorizzazione di scuola nautica.

5. Le scuole nautiche consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente sempre che siano dotate, tra l'altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e delle unità da diporto necessari per l'esercitazione e per la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non di quelli inviati al Centro di Istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica. Tale attività può essere limitata all'effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.

6. Ai Centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le scuole nautiche aderenti al Centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente al Centro.

7. La Provincia di Pescara, previa istanza del responsabile del centro d'istruzione e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, autorizza i Centri di Istruzione

Articolo 14 **(Scuole di istruzione per la nautica)**

1. Le persone fisiche o giuridiche iscritte presso la C.C.I.A.A., che alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 431/1997 gestivano scuole di istruzione per la nautica, devono chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica alla Provincia.

2. Alla domanda, sottoscritta dal richiedente o dal suo legale rappresentante, deve essere allegato il certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A., comprovante l'effettivo esercizio dell'attività di scuola di istruzione per la nautica alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 431/1997.

3. L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui ai punti precedenti relativi ai locali, alle attrezzature marinarie, agli strumenti e mezzi nautici e al materiale didattico necessario per le esercitazioni pratiche e teoriche, nonché previo parere del Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio.

Articolo 15 **(Autoscuole)**

1. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 317/95, dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica alla Provincia. Per ottenere



l'autorizzazione le autoscuole devono avere la disponibilità di un'unità da diporto, avente l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati.

2. L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento dell'esistenza e della rispondenza ai requisiti di cui ai punti precedenti delle attrezzature marinesche, degli strumenti e del materiale didattico necessario per le esercitazioni pratiche e teoriche, nonché previo parere del Capo del Compartimento Marittimo competente per territorio.

Articolo 16 (Vigilanza e sanzioni)

1. Le scuole nautiche sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia. Nell'espletamento delle funzioni di assistenza e adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti nautiche, le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza della Provincia. I funzionari della Provincia e il personale all'uopo delegato, muniti di apposita tessera di riconoscimento, sono autorizzati ad effettuare sopralluoghi, ispezioni ed altri accertamenti nelle sedi atti a verificare:

- a) la regolarità dell'esercizio dell'attività;
- b) la pubblicità e l'osservanza delle tariffe e degli orari;
- c) la regolarità della tenuta dei registri;
- d) la permanenza delle condizioni e dei requisiti in base ai quali l'esercizio dell'attività di scuola nautica è stato autorizzato.

2. La vigilanza tecnica viene svolta con attività ispettiva anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami. Sono, in particolare, soggette a controllo:

- a) la capacità didattica del personale;
- b) l'efficienza e la completezza delle attrezzature;
- c) la rispondenza delle unità da diporto alle norme vigenti;
- d) l'idoneità dei locali;
- e) la percentuale degli allievi che non ha superato la prova di esame nell'arco di sei mesi;
- f) la percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
- g) la regolare esecuzione dei corsi;

Per l'espletamento della funzione della vigilanza la Provincia può avvalersi della collaborazione degli Uffici della Capitaneria di Porto competente per territorio e dell'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri .

3. In occasione delle ispezioni, effettuate nell'esercizio dell'attività di vigilanza, viene redatto un verbale nel quale vengono evidenziate le eventuali irregolarità riscontrate nel funzionamento della scuola nautica o del Centro di Istruzione. Esse sono contestate immediatamente al titolare dell'autorizzazione mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o notificare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Il titolare dell'autorizzazione della scuola nautica o del Centro di Istruzione, entro quindici giorni dalla consegna del verbale o dalla data di notifica, deve far pervenire le proprie giustificazioni alla Provincia. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano pervenute nel termine prescritto, la Provincia diffiderà il titolare, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro il termine di trenta giorni.



5. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma precedente, saranno adottati i provvedimenti sanzionatori previsti nel presente articolo, entro trenta giorni dalla data di ricezione della diffida.

6. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando:

- a) siano state emanate due diffide in un triennio;
- b) il titolare faccia ricorso all'opera di insegnanti o istruttori privi dei requisiti di cui all'articolo 9 del presente Regolamento;
- c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date ai fini del regolare svolgimento dell'attività;
- d) sia stato effettuato il trasferimento di sede senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte della Provincia;
- e) siano intervenute variazioni nella titolarità della scuola nautica senza che la Provincia abbia dato le necessarie autorizzazioni.
- f) la scuola rimanga sprovvista del personale componente l'organico tecnico ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento

7. L'autorizzazione è revocata quando:

- a) siano venuti meno la capacità finanziaria;
- b) siano venuti meno i requisiti morali del titolare;
- c) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica;
- d) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- e) sia proseguito l'utilizzo di personale non idoneo (insegnanti e istruttori) dopo il provvedimento di sospensione;
- f) per espressa rinuncia;
- g) per trasferimento del complesso aziendale
- h) per trasformazione societaria.

Oltre che per i casi di revoca precedentemente disciplinati, l'autorizzazione viene revocata altresì per decesso del titolare dell'autorizzazione, in mancanza di eredi o aventi causa.

8. Chiunque gestisce una scuola nautica senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal comma 11 dell'art 123 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. e i. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica di cessazione della relativa attività, ordinata, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del Nuovo Codice della Strada o quelle altrimenti applicabili.

9. Chiunque insegna teoria nelle scuole nautiche o istruisce alla condotta su unità di scuole nautiche senza essere in possesso dei requisiti professionali previsti e essere a ciò autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dal comma 12 dell'art 123 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285.

Articolo 17

(Trasferimento del complesso aziendale)



1. L'autorizzazione non può essere oggetto di trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa". Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa deve richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, sarà rilasciata previo accertamento nel richiedente dei requisiti prescritti.
2. In attesa del completamento della procedura di rilascio della nuova autorizzazione, la validità di quella intestata al cedente permane per un periodo non superiore a tre mesi dalla data dell'atto di cessione di azienda. Se entro tale periodo la procedura per il rilascio dell'autorizzazione non è conclusa, potrà essere prorogata, per giustificati motivi, per altri tre mesi.
3. Al titolare cedente è consentito solo di completare la preparazione degli allievi già iscritti nel registro ma non può iscriverne di nuovi. Allo stesso è fatto obbligo di restituire l'atto di autorizzazione e fare annullare dalla Provincia, le pagine del registro di iscrizione rimaste inutilizzate contestualmente al rilascio della nuova autorizzazione.
4. Nel caso di impedimento del titolare dell'autorizzazione è consentito il proseguimento dell'esercizio dell'attività della scuola nautica, previo nulla osta della Provincia al rilascio dell'autorizzazione mediante la nomina di sostituto che abbia i medesimi requisiti previsti per il soggetto temporaneamente impedito e per non più di sei mesi.

Articolo 18

(Trasformazione e variazione dell'impresa)

1. La trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o la trasformazione di forme societarie, richiede il rilascio di una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante e contestualmente revoca dell'autorizzazione precedente.
2. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un ente, l'ingresso, il recesso o l'esclusione di uno o più soci da documentare con l'esibizione della copia autenticata del relativo verbale o atto deve essere comunicata alla Provincia che ne prenderà atto previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione.
3. Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa si provvede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.
4. La nuova autorizzazione decorrerà dalla data di presentazione della relativa istanza.

Articolo 19

(Cambio locali o trasferimento di sede)

1. Il cambio dei locali o il trasferimento della sede potrà essere effettuato solo dopo il rilascio di specifica autorizzazione della Provincia, previo accertamento della idoneità dei locali nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 6 del presente Regolamento.



Articolo 20
(Tessera di riconoscimento)

1. Il titolare, i soci ed il personale dipendente, per accedere agli uffici pubblici, dovranno dotarsi di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia, in ottemperanza alla C.M. n. 1888/4307 del 24/06/93, nonché alla Circolare U.P.I. n. 0328.20 del 11/03/94, contro rimborso di € 5,00 per ciascuna tessera, corrispondenti alle spese vive sostenute (a titolo di rimborso spese) , adeguabili con deliberazione della G.P. al variare delle materie prime.

Articolo 21
(Norma transitoria)

1. In caso di autorizzazioni concesse con atto dirigenziale precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, le scuole nautiche nei cui confronti le predette autorizzazioni sono state emesse, devono integrare, ove del caso, la documentazione a suo tempo presentata, adeguandola alle disposizioni contenute nel regolamento stesso.

Quanto sopra in adempimento di esplicita clausola, contenuta nel predetto atto dirigenziale, cui la scuola nautica aveva fornito esplicito assenso scritto.

Articolo 22
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della intervenuta esecutività del provvedimento con il quale è approvato.